



CITTÀ DI MISTERBIANCO

Città metropolitana di Catania

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

AVVISO PUBBLICO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMI 102-110, L. 30/12/2025, N. 199

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE FUNZIONALE INFORMA



Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2026, pubblicata sul sito web comunale in data 4 marzo 2026, ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Di seguito i contenuti principali:

Oggetto del Regolamento e vantaggi della definizione agevolata

Sono definibili, mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, i seguenti atti (art. 2, commi 2 e 3):

- a) ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2025;
- b) accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025.

La Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione prevede il versamento delle somme dovute, ad esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora, delle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e delle somme maturate a titolo di aggio/onere di riscossione.

Sono, altresì, definibili i provvedimenti di dilazione/rateazione degli atti di cui sopra, anche se parzialmente pagati; in tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare con la definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Procedura per la definizione agevolata, termini e modalità di pagamento

FASE 1) i soggetti interessati manifestano, **entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato Regolamento sul sito web**, la volontà di aderire alla definizione agevolata, presentando apposita istanza in conformità della modulistica disponibile sulla homepage del sito internet comunale, con riferimento a tutte le pendenze che possono formare oggetto di definizione agevolata (non è ammessa la definizione parziale);

FASE 2) al fine di accelerare la procedura di definizione agevolata, **entro quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui sopra**, il personale del Servizio Tributi convoca i debitori che hanno manifestato la volontà di adesione, al fine di definire e comunicare, in contraddittorio, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, e concordare le modalità di pagamento, attenendosi ai seguenti criteri:

- **versamento unico: entro il 31 maggio 2026;**
- **rateazione del debito** fino ad un massimo di 72 (settantadue) in rate mensili di pari importo, con **scadenza della prima rata il 31 maggio 2026** e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente;
- esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore.

In caso di **rateazione del debito** si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli **interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali (3,60%)**.

Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo, il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi definibili.

Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni (NOVITÀ)

Ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, è possibile definire, altresì:

- a) gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti;
- b) gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria;
- c) gli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del canone idrico.

La definizione agevolata di cui al presente paragrafo si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo (o entrata patrimoniale), con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente paragrafo.

Effetti della definizione agevolata e mancato pagamento

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione; inoltre, non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, salvo che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE: sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Orari di ricevimento Servizio Tributi - sede uffici via A. Gramsci n.2 - Misterbianco

lunedì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Pec protocollo.misterbianco@pec.it



Il Responsabile del IV Settore Funzionale
Entrate Tributarie Locali

Dott. Mario Coco